

MANUALE PER L'ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI TESSILI

II° Edizione



INDICE

Premessa

pag 5

Quali sono i riferimenti normativi che disciplinano il settore tessile?
Chi è tenuto ad osservare la legge?
Cosa si intende per fibre tessili?
Quali sono le denominazioni delle fibre tessili?
Come richiedere l'approvazione di nuove denominazioni di fibre tessili?
Cosa etichettare?
Cosa non etichettare?

I doveri di un'etichetta

pag 14

Cosa deve contenere un'etichetta?
Cosa può contenere un'etichetta?
Come deve essere un'etichetta?

Le % fibrose

pag 16

Come vanno definite le % fibrose in tessuti composti da una sola fibra?
Quando la lana può essere qualificata come "pura lana vergine"?
Come etichettare un prodotto tessile composto da due o più fibre?
Quando si può utilizzare l'espressione "altre fibre"?
Quando si può utilizzare l'espressione "fibre varie"?
Quando si può utilizzare la denominazione "misto lino"?
Quando si può utilizzare la denominazione "lana vergine" con più fibre?
Come etichettare i prodotti composti da due o più parti di diversa composizione fibrosa?
I prodotti tessili per i quali valgono disposizioni speciali

Informazioni aggiuntive facoltative

pag 23

Documenti commerciali

pag 23

Controlli e sanzioni

pag 27



Quali sanzioni vengono applicate in caso di inadempienza?
Quali sono gli organi preposti al controllo?



PREMESSA

Questa seconda edizione del “Manuale per l’etichettatura di composizione dei prodotti tessili” è stata realizzata dal Comitato di Filiera Moda di Unionfiliere – in occasione dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011 - con l’intento di fornire ai produttori, agli importatori e, in generale, a tutti coloro che commercializzano o acquistano prodotti tessili, una guida semplice per conoscere le corrette modalità con cui etichettare un prodotto nel rispetto della normativa vigente.

Il Manuale mette in evidenza le principali novità introdotte dal Regolamento a cui dovranno essere conformi tutti i prodotti a partire dall’8 maggio 2012. I prodotti che, sono stati immessi sul mercato prima dell’8 maggio 2012, in conformità alla normativa precedente, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.

Per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione del prodotto sul mercato comunitario o da parte del produttore (stabilito nell’unione) o da parte dell’importatore.



RIFERIMENTI NORMATIVI

Quali sono i riferimenti normativi che disciplinano il settore tessile?

Normativa Comunitaria

- REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE.
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 286/2012 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2012 che modifica rispettivamente l'allegato I e gli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 1007/2011.

Normativa Nazionale

- Legge 16 dicembre 1966, n. 1112 Disciplina dell'uso dei nomi "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e dei termini che ne derivano.
- D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 102 e ss. recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti.

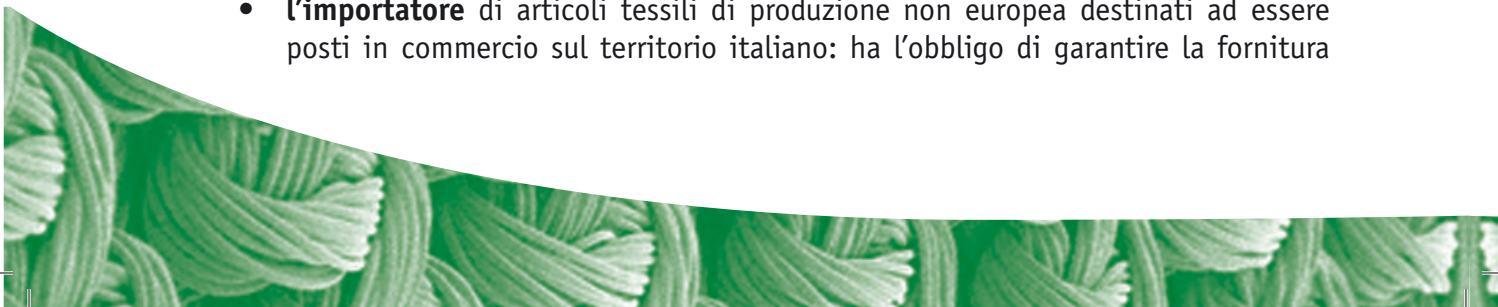
Con riferimento alle sanzioni:

- Legge n. 883/73 Disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli da 1 a 13.
- D.P.R. 515/76 - regolamento di esecuzione della legge 883/73, sulla etichettatura dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6/1°c., 11,12, 13 e 14.
- D.Lgs.n. 194/99, di attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile.

Chi è tenuto ad osservare la legge?

L'Articolo 15 del Regolamento n. 1007/2011 definisce chiaramente gli obblighi di tutti gli operatori economici del settore, e quindi:

- il **produttore** di articoli tessili: all'immissione di un prodotto sul mercato ha l'obbligo di garantire la fornitura dell'etichetta e l'esattezza delle informazioni ivi contenute;
- l'**importatore** di articoli tessili di produzione non europea destinati ad essere posti in commercio sul territorio italiano: ha l'obbligo di garantire la fornitura



dell'etichetta e l'esattezza delle informazioni ivi contenute;

- i distributori e quindi **commercianti** sia all'ingrosso che al dettaglio: all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto devono garantire la corretta etichettatura.

Sono esonerati dall'osservanza della normativa i soggetti che:

1. effettuano lavorazioni per conto terzi e quindi, ad esempio, lavoratori a domicilio o imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso.
2. sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.

Cosa si intende per fibre tessili?

Per **fibre tessili** si intendono:

- gli elementi caratterizzati da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che li rendono atti ad applicazioni tessili (l'elenco e le denominazioni delle fibre sono riportati nell'Allegato I del Regolamento n. 1007/2011; l'integrazione di tale elenco avverrà mediante la pubblicazione di Regolamenti Delegati)
- le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre atte ad applicazioni tessili.

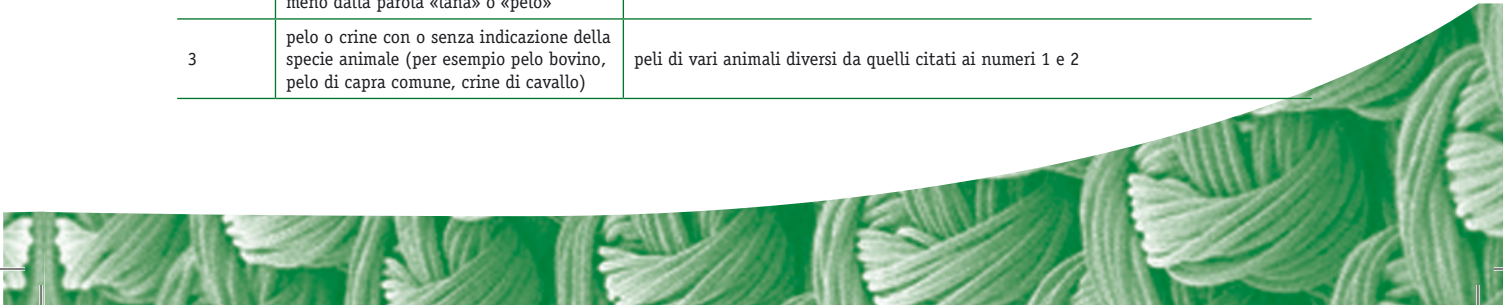
7

Quali sono le denominazioni delle fibre tessili?

Le denominazioni ammesse delle fibre da riportare in etichetta sono unicamente quelle riportate in Allegato I del Regolamento n. 1007/2011. Non esistono significative variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente se non nella numerosità, attualmente sono presenti 49 voci di seguito riportate.

Da segnalare tuttavia il cambiamento relativo alla denominazione del cashmere in posizione 2 (non più kashmir)

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	lana	fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>) o una miscchia di fibra tratta dal vello della pecora e da peli di animali di cui al numero 2
2	alpaca, lama, cammello, cashmere, mohair, angora, vigogna, yak, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla parola «lana» o «pelo»	peli dei seguenti animali: alpaca, lama, cammello, capra del kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora, castoro, lontra
3	pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo)	peli di vari animali diversi da quelli citati ai numeri 1 e 2



Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
4	seta	fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	cotone	fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)
6	kapok	fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	lino	fibra proveniente dal libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>)
8	canapa	fibra proveniente dal libro della canapa (<i>Cannabis sativa</i>)
9	iuta	fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai fini del presente regolamento sono assimilate alla iuta le fibre provenienti dalle specie seguenti: <i>Hibiscus cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinuata</i>
10	abaca	fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	alfa	fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	cocco	fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>
13	ginestra	fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium junceum</i>
14	ramiè	fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
15	sisal	fibra proveniente dalle foglie dell' <i>Agave sisalana</i>
16	sunna	fibra proveniente dal libro della <i>Crotalaria juncea</i>
17	henequen	fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave fourcroydes</i>
18	maguey	fibra proveniente dal libro dell' <i>Agave cantala</i>
19	acetato	fibre di acetato di cellulosa di cui meno del 92 % ma almeno il 74 % dei gruppi ossidrilici è acetilato
20	alginica	fibra ottenuta dai sali metallici dell'acido alginico
21	cupro	fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	modal	fibra di cellulosa rigenerata ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (BC) allo stato ambientato e la forza (BM) necessaria a ottenere un allungamento del 5 % allo stato umido sono: $BC (cN) \geq 1,3 \sqrt{T + 2 T}$ $BM (cN) \geq 0,5 \sqrt{T + 2 T}$ dove T è la massa lineica media espressa in decitex
23	proteica	fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	triacetato	fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92 % dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	viscosa	fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua
26	acrilica	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 % in massa del motivo acrilonitrilico
27	clorofibra	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % in massa del motivo monomero vinilico clorurato o vinilidenico clorurato
28	fluorofibra	fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
29	modacrilica	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % e meno dell'85 % in massa del motivo acrilonitrilico
30	poliammide o nylon	fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85 % è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici
31	aramide	fibra di macromolecole lineari sintetiche costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici e immidici, di cui almeno l'85 % è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici



Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
32	poliimide	fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti
33	lyocell	fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico (miscela di sostanze chimiche organiche e acqua), senza formazione di derivati
34	polilattide	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 % in massa di unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135 °C
35	poliestere	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85 % in massa di un estere al diolo e acido tereftalico
36	polietilenica	fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
37	polipropilenica	fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
38	poliureica	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH)
39	poliuretanica	fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
40	vinilal	fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetilizzazione variabile
41	trivinilica	fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50 % della massa totale
42	gomma	fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
43	elastan	fibra elastomerica costituita da almeno l'85 % in massa di poliuretano segmentato che, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
44	vetro tessile	fibra costituita da vetro
45	elastomultiestere	fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85 % in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85 %), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
46	elastolefina	fibra composta da almeno il 95 % in massa di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, se allungata sotto una forza di trazione fino a una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale non appena cessa la forza di trazione
47	melamina	fibra composta da almeno l'85 % in massa di macromolecole reticolate di derivati della melamina
48	denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra»	fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate
49	polipropilene/poliammide a due componenti	fibra a due componenti composta per il 10-25 % da una massa di fibrille di poliammide disposte in una matrice di polipropilene



Come richiedere l'approvazione di nuove denominazioni di fibre tessili?

Il nuovo Regolamento 1007 in Articolo 6 dà indicazioni precise relative alla modalità con la quale il fabbricante può richiedere di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all'elenco in allegato I.

La domanda va presentata alla Commissione e deve essere accompagnata da un fascicolo tecnico contenente almeno: denominazione proposta per la nuova fibra tessile, descrizione e identificazione, indicazione dei metodi per il riconoscimento qualitativo e quantitativo e dati sperimentali correlati, tasso convenzionale proposto, informazioni scientifiche disponibili riguardo a possibili reazioni allergiche o altri effetti negativi della nuova fibra tessile per la salute umana, inclusi i risultati delle prove effettuate a tal fine.

Cosa etichettare?

Il Regolamento 1007 ha un campo di applicazione identico alla normativa precedente e stabilisce che tutti i prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell'Unione Europea devono essere etichettati.

10

Cosa sono i prodotti tessili?

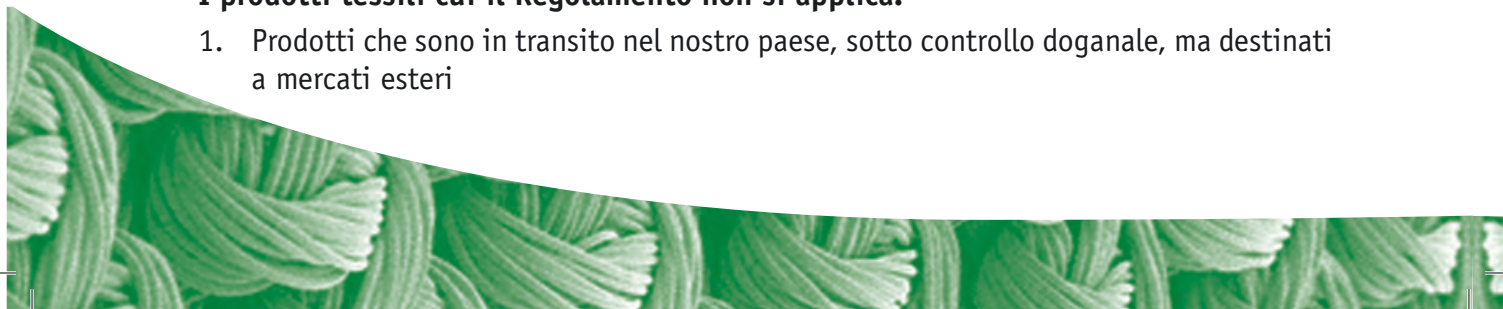
Per prodotto tessile si intende un prodotto composto esclusivamente da fibre tessili, indipendentemente dalla tecnica di produzione impiegata e dalla fase di lavorazione.

Sono **assimilati** ai prodotti tessili:

1. I prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili.
2. I prodotti destinati a rivestimenti (di mobili, ombrelli, ombrelloni, pavimenti etc.) che ne costituiscano almeno l'80% in peso.
3. Le parti tessili:
 - dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti;
 - dei rivestimenti di materassi;
 - dei rivestimenti degli articoli da campeggio;purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso di tali strati superiori o rivestimenti.
4. Tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

I prodotti tessili cui il Regolamento non si applica:

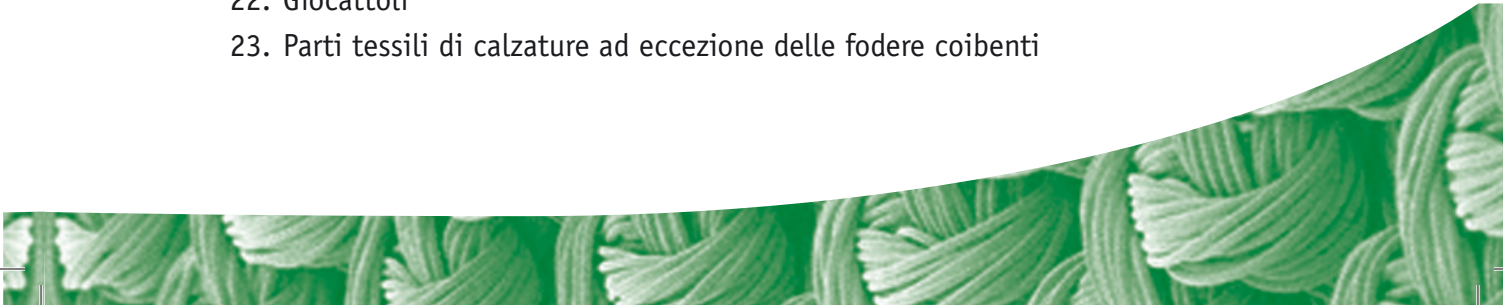
1. Prodotti che sono in transito nel nostro paese, sotto controllo doganale, ma destinati a mercati esteri



2. Prodotti importati temporaneamente per effettuare lavorazioni
3. Prodotti destinati alla vendita in paesi extra UE, per i quali devono essere rispettate le disposizioni vigenti nel Paese di destinazione

Cosa non etichettare?

- A) Per alcune categorie di prodotti (v. allegato V del Regolamento n. 1007/2011) non esiste l'obbligo di etichettatura relativa alla composizione fibrosa. Le tipologie di prodotti che rientrano in questo ambito sono di seguito elencate; l'elenco presenta qualche variazione rispetto alla normativa precedente in particolare non comprende più feltri e cappelli in feltro.
1. Fermamaniche di camicie
 2. Cinturini in materia tessile per orologio
 3. Etichette e contrassegni
 4. Manopole di materia tessile imbottite
 5. Copricaffettiere
 6. Copriteiere
 7. Maniche di protezione
 8. Manicotti non di felpa
 9. Fiori artificiali
 10. Puntaspilli
 11. Tele dipinte
 12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
 13. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
 14. Ghettoni
 15. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
 16. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
 17. Articoli di materia tessile da viaggio
 18. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
 19. Chiusure lampo
 20. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
 21. Copertine di materia tessile per libri
 22. Giocattoli
 23. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti



24. Centrini composti da vari elementi e con superficie non superiore a 500 cm²
25. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
26. Copriuova
27. Astucci per il trucco
28. Borse in tessuto per tabacco
29. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
30. Custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm²
31. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
32. «Nécessaire» da toilette
33. «Nécessaire» per calzature
34. Articoli funerari
35. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte.
36. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale
37. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, fatto salvo il punto 12 dell'allegato VI, destinati normalmente:
 - a) a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;
 - b) a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
38. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
39. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
40. Velatura
41. Articoli tessili per animali
42. Bandiere, stendardi e gagliardetti



B) Per alcune categorie di prodotti (v. allegato VI del Regolamento n. 1007/2011) purché dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa, è sufficiente utilizzare un'etichetta globale che li raggruppi senza etichettare il singolo pezzo.

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Reggicalze e giarrettiere
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spaghi per imballaggio e usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 37 dell'Allegato V (per alpinismo e sport nautici ad esempio)
13. Centrini
14. Fazzoletti da naso e da taschino
15. Retine per capelli
16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g
19. Cinghie per tendaggi e veneziane

C) Per i prodotti tessili venduti a metraggio l'etichetta di composizione può figurare sulla pezza o sul rotolo presentato alla vendita.

D) Infine, due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta. Esempio: pigiami.



I DOVERI DI UN'ETICHETTA

Cosa deve contenere un'etichetta?

1. **la composizione fibrosa**, cioè il nome per esteso delle fibre tessili che compongono il prodotto stesso così come previsto dall'Allegato I del Regolamento n. 1007/2011 riportate in ordine decrescente di peso. Non devono essere utilizzate sigle o abbreviazioni.

2. **l'eventuale presenza di parti non tessili di origine animale:**

il Regolamento 1007 ha introdotto un requisito completamente nuovo relativo all'obbligo di indicare sempre in etichetta l'eventuale presenza nel prodotto di "parti non tessili di origine animale"

L'indicazione deve essere fatta utilizzando obbligatoriamente la frase "Contiene parti non tessili di origine animale".

Non sono obbligatorie ulteriori precisazioni sulla tipologia della componente di origine animale.

Il Regolamento non prevede eccezioni e quindi la frase deve essere utilizzata prendendo in considerazione tutte le componenti del prodotto, accessori compresi (bottoni in madreperla, inserti in pelle, imbottiture in piuma, etc.)

3. **il responsabile dell'immissione in commercio**, il codice del Consumo (all'art. 104 D.Lgs n.206/2005) prescrive espressamente che siano riportati: l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo) il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.

Per produttore si intende il soggetto che si assume la responsabilità della messa a disposizione del prodotto al consumatore.

La ragione sociale può essere indicata immediatamente prima o dopo la descrizione della composizione fibrosa purché non contenga una denominazione delle fibre tessili di cui all'allegato I. In questo caso la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnata dalle informazioni relative alla composizione.

CORRETTO

Lana 100%

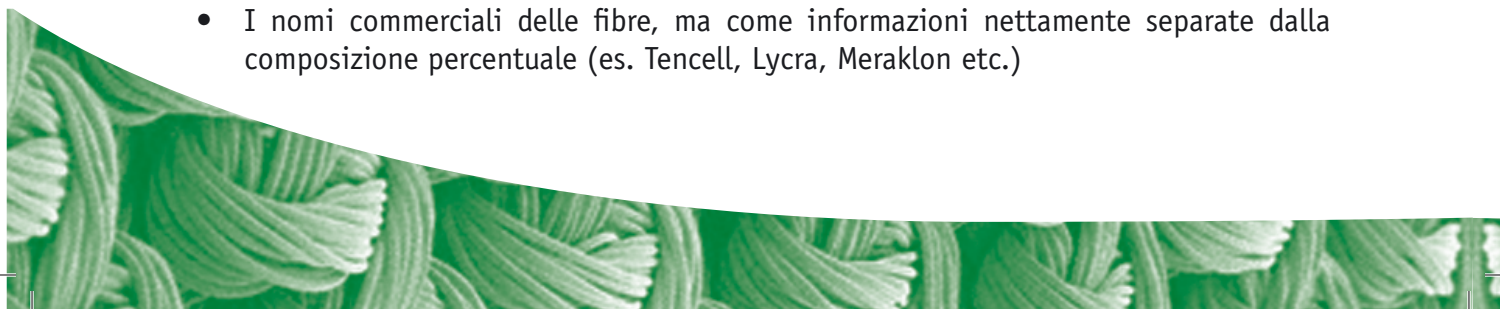
"contiene parti tessili di origine animale"

ERRATO

100% LN non si possono usare sigle
"inserti in pelle" **dicitura non corretta**

Cosa può contenere un'etichetta?

- I nomi commerciali delle fibre, ma come informazioni nettamente separate dalla composizione percentuale (es. Tencel, Lycra, Meraklon etc.)



CORRETTO
cotone 100%

Filo di scozia

ERRATO
100% cotone in filo di scozia

Come deve essere un'etichetta?

L'etichetta deve essere:

- durevole;
- facilmente leggibile;
- visibile e accessibile;
- saldamente fissata.

I vari Paesi dell'Unione Europea, definiscono in quale lingua deve essere scritta l'etichetta dei prodotti immessi sul loro mercato. Sul mercato nazionale deve essere scritta in italiano ed è possibile integrare tale scritta con una o più scritte equivalenti in altre lingue.

15

CORRETTO
seta 100%
silk 100%

ERRATO
silk 100% **manca la lingua italiana**

Il Regolamento 1007 precisa in modo esplicito che l'obbligo di chiarezza per consentire al consumatore un'informazione chiara anche prima dell'acquisto, si applica anche alle descrizioni indicate nei cataloghi, nei prospetti e nelle informazioni disponibili sui siti ove è possibile l'acquisto per via elettronica.



LE % FIBROSE

Come vanno definite le % fibrose in tessuti composti da una sola fibra?

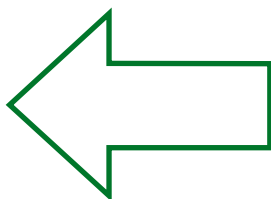
Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine “100%” o “puro” o eventualmente “tutto”, esclusa qualsiasi altra espressione equivalente.

CORRETTO
100% Cotone
Puro cotone
Tutto cotone

ERRATO
Puro cotone
Acrilica 5%

16

- fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se giustificata da motivi tecnici e non si tratta di aggiunte sistematiche;
- fino al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.



Nota bene
Tolleranza prevista

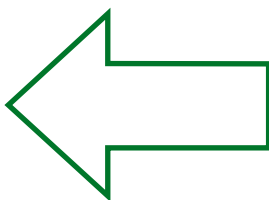
Quando la lana può essere qualificata come “pura lana vergine”?

Un prodotto di lana può essere qualificato come “lana vergine” o “lana di tosa” solo quando è composto al 100% da un’unica fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non abbia subito altre operazioni di filatura o di feltratura se non quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né alcun trattamento che abbia danneggiato la fibra di lana stessa.

CORRETTO
Lana vergine 100%
Pura lana vergine



0.3% di fibre estranee per presenza
accidentale di impurità fibrose.



Nota bene
Tolleranza prevista

Come etichettare un prodotto tessile composto da due o più fibre?

Un prodotto tessile composto da due o più fibre reca sull'etichetta l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente. Nel Regolamento 1007 sono stati eliminati alcuni casi particolari (correlati ai valori percentuali delle fibre presenti nel prodotto) ammessi dalla normativa precedente

CORRETTO
Cotone 85%
Poliestere 15%

ERRATO
Poliestere 15%
Cotone 85 %

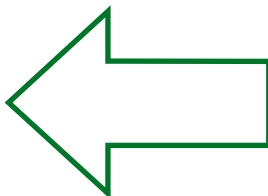
Non rispettata l'indicazione in ordine decrescente

CORRETTO
Cotone 45%
Acrilica 35%
Viscosa 10%
Poliestere 10%

ERRATO
Cotone 45%
Viscosa 10 %
Acrilica 35%
Poliestere 10%

Non rispettata l'indicazione in ordine decrescente

- 2% di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile, se non si tratta di aggiunte sistematiche;
- 5% di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile per prodotti ottenuti con il ciclo cardato;
- 3% di tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto.



Nota bene
Tolleranza prevista

Quando si può usare l'espressione "altre fibre"?

Il Regolamento 1007 ha significativamente modificato l'utilizzo dell'espressione "altre fibre"; nella vecchia normativa tale espressione poteva essere utilizzata per fibre costituenti meno del 10% della composizione del prodotto e non esisteva alcun limite per il numero di tali fibre che quindi nel loro insieme potevano raggiungere qualunque percentuale sul totale della composizione.

Il Regolamento ha abbassato il limite per ciascuna fibra al 5% e il valore collettivo al 15% del peso totale del prodotto tessile; l'utilizzo dell'espressione è inoltre ammesso solo per fibre che non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione.

Possono essere designate con l'espressione altre fibre anche le fibre non ancora presenti in Allegato I.

18

CORRETTO

Cotone 95%

Altre fibre 5%

se la o le fibre così indicate non erano identificabili al momento della fabbricazione

CORRETTO

Cotone 85%

Altre fibre 15%

se le fibre non erano identificabili al momento della fabbricazione e nessuna fibra è presente in percentuale maggiore al 5%

CORRETTO

Cotone 85%

Altre fibre 15%

ERRATO

Cotone 85%

Ginestra 15%

La fibra Ginestra non è compresa nell'Allegato I

CORRETTO

Cotone 85%

Viscosa 7 %

Acrilica 5%

Elastan 3%

(Composizione conosciuta)

ALTERNATIVA ERRATA

Cotone 85%

Viscosa 7%

Altre fibre 8%

Le fibre "Acrilica" ed "Elastan" erano note e identificate all'atto della fabbricazione



Quando si può utilizzare l'espressione "fibre varie"?

Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare nel momento della fabbricazione (es. lana rigenerata).

Quando si può utilizzare la denominazione "misto lino"?

I prodotti che presentano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere indicati con la denominazione "misto lino", completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "ordito puro cotone e trama puro lino".

CORRETTO

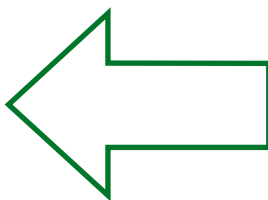
Misto lino
Ordito puro cotone
Trama puro lino

ERRATO

Misto lino

19

- 2% di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile, se non si tratta di aggiunte sistematiche;
- 5% di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile per prodotti ottenuti con il ciclo cardato;
- 3% di tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto.

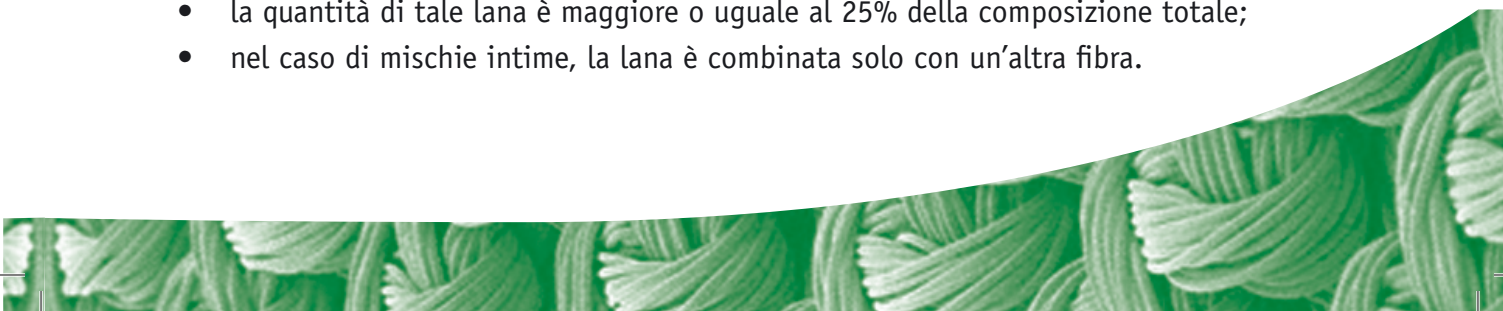


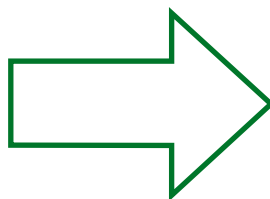
Nota bene
Tolleranza prevista

Quando si può utilizzare la denominazione "lana vergine" con più fibre?

La definizione di Lana vergine può essere utilizzata anche nel caso di prodotti tessili costituiti da più fibre se:

- la totalità della lana contenuta in tali prodotti non ha subito altre operazioni di filatura e/o alcun trattamento che ne abbia danneggiato la fibra;
- la quantità di tale lana è maggiore o uguale al 25% della composizione totale;
- nel caso di mischie intime, la lana è combinata solo con un'altra fibra.



CORRETTO**Acrilica 75%****Lana vergine 25%****ERRATO****Acrilica 80%****Lana vergine 20%****quantità inferiore al 25%****Nota bene****Tolleranza prevista**

- 0,3% di fibre estranee presenza accidentale di impurità fibrose.
- 3% tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto.

20

Come etichettare i prodotti composti da due o più parti di diversa composizione fibrosa?

I prodotti tessili composti da due o più parti con diversa composizione fibrosa devono avere un'etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna parte. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto.

CORRETTO**Corpo:****Poliammide 100%****Maniche:****Cotone 65%****Poliestere 35%**

È obbligatoria perché rappresenta il 40% del peso totale del prodotto.

ERRATO**Corpo:****Poliammide 100%****ESEMPIO RELATIVO A UN GIUBBOTTO**

CORRETTO	
Tessuto:	
Cotone 80%	
Pizzo:	
Acrica 90%	Non è obbligatoria perché rappresenta meno del 30% del peso totale del prodotto. →
Elastan 10%	

ESEMPIO RELATIVO AD UN ABITO DA DONNA

Per le fodere:

La composizione fibrosa delle fodere principali (fodere per giacche, giacconi, cappotti, etc.) deve essere sempre indicata, anche nel caso in cui essa rappresenti meno del 30% del peso totale del prodotto.

Fibre decorative e fibre a effetto antistatico

Ai fini della definizione della composizione fibrosa da riportare in etichetta possono non essere considerate:

- le fibre visibili, isolabili e puramente decorative che non superano il 7 % del peso del prodotto finito
- le fibre metalliche e altre fibre incorporate al fine di ottenere un effetto antistatico che non superano il 2 % del peso del prodotto finito.

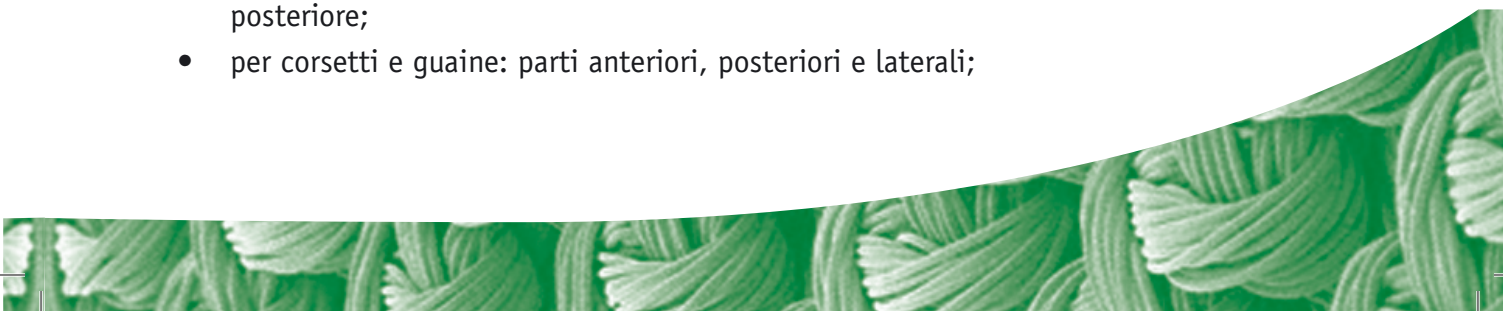
I prodotti tessili per i quali valgono disposizioni speciali

L'Allegato IV del Regolamento 1007/2011 sintetizza, senza modifiche, le disposizioni per l'etichettatura di alcuni prodotti di composizione complessa che nella normativa precedente erano dispersi in più articoli; di seguito i prodotti più significativi.

Corsetteria

I prodotti di corsetteria possono essere etichettati indicando la composizione globale, oppure indicando separatamente le parti sotto elencate:

- per i reggiseni: tessuto esterno ed interno della superficie delle coppe e della parte posteriore;
- per corsetti e guaine: parti anteriori, posteriori e laterali;



- per le guaine intere (modellatori): tessuto esterno ed interno della superficie delle coppe; parti anteriori, posteriori e laterali;
- altri articoli di corsetteria diversi dai precedenti: tutte le varie parti. L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto.

Ricami

Per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre può essere indicata globalmente sull'intero prodotto o precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili di ricamo. Se le parti ricamate sono inferiori al 10% della superficie del prodotto è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo.

Velluti e felpe

Per i prodotti tessili di velluto e di felpa, o simili, la composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto e, ove tali prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti che devono essere designate singolarmente.

22

Rivestimenti

Per i rivestimenti di pavimenti e tappeti il cui fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura che deve essere designato singolarmente.



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE FACOLTATIVE

Al fine di caratterizzare in modo più preciso i prodotti tessili immessi sul mercato, è possibile completare le indicazioni obbligatorie apposte in etichetta con ulteriori informazioni circa:

- la qualità delle fibre utilizzate;
- le caratteristiche prestazionali;
- la rispondenza a determinati standard qualitativi;
- le informazioni eco-tossicologiche;
- la denominazione di origine.

DOCUMENTI COMMERCIALI

I dati relativi alla composizione fibrosa vanno chiaramente indicati nei documenti commerciali (fatture e documenti di trasporto). Non è ammesso l'uso di abbreviazioni sui contratti e sulle fatture; è invece consentito il ricorso a un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni utilizzate.

23

Le fatture e le documentazioni tecniche e amministrative devono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario e la data della messa a disposizione al consumo finale.

Quali sono i Codici Meccanografici?

Codice meccanografico uniforme europeo (COMITEXTIL); il suo utilizzo non è un obbligo ma è il più completo e diffuso

N°. Fibra (riferimento elenco precedente)	Codice	Italiano	Inglese	Tedesco	Francese
1	WO	Lana	Wool	Wolle	Laine
2	WP	Alpaca	Alpaca	Alpaka	Alpaga
2	WS	Cashmere	Cashmere	Kashmir	Cachemire
2	WL	Lama	Lama	Lama	Lama



N°. Fibra (riferimento elenco precedente)	Codice	Italiano	Inglese	Tedesco	Francese
2	WK	Cammello	Camel	Kamel	Chameau
2	WM	Mohair	Mohair	Mohair	Mohair
2	WA	Angora	Angora	Angora	Angora
2	WG	Vigogna	Vicuna	Vikunja	Vigogne
2	WY	Yack	Yak	Yak	Yack
2	WU	Guanaco	Guanaco	Guanako	Guanaco
2	WB	Castoro	Beaver	Biber	Castor
2	WT	Lontra	Otter	Otter	Loutre
3	HA	Pelo a Crine	Hair	Haar	Poil
4	SE	Seta	Silk	Seide	Soie
5	CO	Cotone	Cotton	Baumwolle	Coton
6	KP	Kapok	Kapok	Kapok	Capoc
7	LI	Lino	Flax Flachs b.z.w.	Leinen	Lin
8	CA	Canapa	True hemp	Hanf	Chanvre
9	JU	Juta	Jute	Jute	Jute
10	AB	Abaca	Abaca	Manila	Abaca
11	AL	Alfa	Alfa	Alfa	Alfa
12	CC	Cocco	Coir	Kokos	Coco
13	GI	Ginestra	Broom	Ginster	Genet
-	KE	Kenaf	Kenaf	Kenaf	Kenaf
14	RA	Ramié	Ramie	Ramie	Ramie
15	SI	Sisal	Sisal	Sisal	Sisal
16	SN	Sunn	Sun	Sunn	Sunn
17	HE	Henequen	Henequen	Henequen	Henequen
18	MG	Maguey	Maguey	Maguey	Maguey



N°. Fibra (riferimento elenco precedenti)	Codice	Italiano	Inglese	Tedesco	Francese
19	AC	Acetato	Acetate	Acetat	Acetate
20	AG	Alginica	Alginate	Alginar	Alginate
21	CU	Cupro	Cupro	Cupro	Cupro
22	MD	Modal	Modal	Modal	Modal
23	PR	Proteica	Protein	Regenerierte Proteinique	Proteinfaser
24	TA	Triacetato	Triacetate	Triacetat	Triacetate
25	VI	Viscosa	Viscose	Viskose	Viscose
26	PC	Acrilica	Acrylic	Polyacryl	Acrylique
27	CL	Clorofibra	Chlorofibre	Polyachlorid	Chlorofibre
28	FL	Fluorofibra	Fluorofibre	Fluorfaser	Fluorofibre
29	MA	Modacrilica	Modacrylic	Modacryl	Modacrylique
30	PA	Poliammide o nylon	Nylon	Polyamid	Polyamide
35	PL	Poliestere	Polyester	Polyester	Polyester
36	PE	Polietilenica	Polyethylene	Polyäthylen	Polyéthylène
37	PP	Polipropilenica	Polypropylene	Polypropylen	Polypropylene
38	PB	Poliureica	Polycarbamide	Polyharnstoff	Polycarbamide
39	PU	Poliuretanaica	Polyurethane	Polyurethan	Polyurethan
40	VY	Vinilal	Vinylal	Vinylal	Vinylal
41	TV	Trivinilica	Trivinyll	Trivinyll	Trivinyll
42	E L	Gomma	Elastodiene	Elastodien	Elastodiène
43	EA	Elastan	Elastane	Elasthan	Elasthanne
44	GL	Vetro tessile	Glass fibre	Glasfaser	Verre textile
	ME	Metallo Metallica Metallizzata	Metal Metallic Metallised	Metall Metallisch Metallisiert	Metal Metallique Metallisé
48	AS	Amianto	Asbestos	Asbest	Amiante
48	PI	Carta tessile	Paper	Papier	Papier



Altre denominazioni

CODICE	ITALIANO	INGLESE	TEDESCO	FRANCESE
WV	Lana Vergine	Fleece wool	Schurwolle	Laine vierge
AF	Altre fibre	Other fibres	Sonstige Fasern	Autres fibres
HL	Misto lino	Cotton linen Union	Halbleinen	Metis
TR	Residui tessili o composizione non determinata	Textile residues or unspecified composition	Textilreste oder Erzeugnisse unbekannten Zusammensetzung	Residues textiles ou composition non déterminée



CONTROLLI E SANZIONI

Chi sono gli organi preposti al controllo?

L'autorità di vigilanza in Italia è il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale Sviluppo Produttivo e Competitività delle Imprese, che si avvale di Camere di Commercio, Polizia Municipale e Guardia di Finanza. Il controllo può essere di tre tipi:

1. visivo/formale;
2. documentale;
3. materiale/sul prodotto, con esecuzione di analisi di laboratorio a seguito di prelievo.

Le violazioni sanzionabili

- Vendita di prodotti tessili la cui etichetta di composizione non corrisponde alla reale composizione
- Vendita di prodotti tessili senza etichetta o con etichetta compilata in modo non corretto
- Mancata conservazione dei documenti commerciali
- Mancata indicazione della Ragione sociale e dell'indirizzo del "produttore"
- Mancata collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni.



